

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

per garantire pari opportunità di studio e formazione alle persone detenute o in regime di limitazione della libertà individuale

tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA con sede in Verona, via dell'Artigliere 8 – 37129 Verona, CF 93009870234, rappresentata dal Rettore, Prof. Pierfrancesco Nocini

e

PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER IL TRIVENETO, con sede in Padova, Piazza Castello, 12 - 35141 - Padova, CF 80020580280, Rappresentato dal Provveditore reggente, dott.ssa Maria Milano Franco D'Aragona

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL VENETO, IL FRIULI VENEZIA GIULIA E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, con sede in via Bissa 34 - 30173 Mestre-Venezia, CF 80016290274, rappresentato dal Dirigente reggente, Dott. Antonio Pappalardo,

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA), Via Porta Catena, 4 – 37138 Verona, CF 93253450238, rappresentato dal Dirigente, Prof. Luca Saggiaro,

COMUNE DI VERONA, con sede in Piazza Bra, 1 - 37121 Verona, CF 00215150236, rappresentato dal Sindaco Damiano Tommasi,

GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, rappresentato dal sig. Carlo Vinco;

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA, Santa Croce, 430, 30135 Venezia, CF 80016480271, rappresentato dalla Presidente del Tribunale, Dott.ssa Linda Arata,

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERONA, Corte Giorgio Zanconati, 1 - 37122 Verona (VR), CF 80030160230, rappresentato dal Magistrato Coordinatore, Dott. Vincenzo Semeraro,

UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI VERONA, con sede in Verona, via Tazzoli 3 - 37100 Verona, CF 93036710239, rappresentato dal Dirigente Penitenziario, Dott.ssa Paola Ruggeri,

PREMESSO CHE

- gli articoli 27 e 34 della Costituzione italiana sanciscono la finalità educativa della pena e l'importanza dell'istruzione come strumento adeguato a questo scopo;
- l'art. 19 della L. 35/1975 invita le Direzioni degli istituti penitenziari ad agevolare il compimento degli studi, anche universitari, da parte delle persone detenute;
- il DPR 230/2000 art. 44 comma 2 invita la Direzione degli istituti penitenziari a stabilire le opportune intese con le Università per consentire alle persone detenute di sostenere gli esami;
- in data 21/03/2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Università di Verona, la casa circondariale di Montorio e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Verona e Vicenza, coinvolgendo in partenariato l'Ufficio di sorveglianza di Verona, con la finalità di programmare e sviluppare iniziative tese a promuovere il valore della cittadinanza attiva, responsabile e solidale sul tema dei diritti e di garantire altresì opportunità di studio universitario alle persone in esecuzione della pena;

- il diritto a intraprendere e perseguire studi è da considerarsi un diritto per tutti coloro che intendono esercitarlo indipendentemente dalle forme e dalle condizioni di esecuzione della pena dei singoli;
- in data 11 settembre 2019, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il DAP e la Conferenza Nazionale dei Poli Universitari Penitenziari (CNUPP) e in data 23 marzo 2022 è stato aggiornato con la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione tra il Ministero della Giustizia e la CNUPP
- la Circolare del DAP del 02.11.2015 e s.m.i. definisce le "Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti";
- le istituzioni firmatarie del presente accordo, che a diverso titolo sono impegnate per la promozione del benessere e del recupero sociale delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari restrittivi, ritengono opportuno sviluppare il rapporto di reciproca collaborazione per il raggiungimento di tale obiettivo, nel rispetto delle differenti funzioni e competenze;
- con delibera del consiglio comunale di Verona n. 1 del 12/01/2023 è stato eletto Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, la cui figura è istituita allo scopo di promuovere il diritto delle persone soggette a misure limitative della libertà, di partecipare alla vita civile e ad usufruire dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai diritti fondamentali quali la tutela della salute, il lavoro, la formazione, la cultura, il Sig. Carlo Vinco.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente accordo si propone di individuare gli ambiti di collaborazione per garantire alle studentesse e agli studenti in esecuzione di pena l'esercizio del diritto allo studio.
2. Sono destinatarie delle progettualità derivanti dal presente accordo le persone **soggette ad una qualunque limitazione della libertà personale** dovuta a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, ovverosia detenute, internate, italiane e straniere, presenti nella Casa circondariale di Montorio nonché imputate e/o condannate sottoposte a misure e sanzioni di comunità.

Art. 3 - Ambiti di azione

1. Le Istituzioni firmatarie si impegnano a:
 - collaborare al fine di agevolare i percorsi di formazione e studio nei diversi gradi e a tutti i livelli, nonché nel post lauream, delle persone detenute o in regime di restrizione della libertà individuale;
 - programmare iniziative tese a creare una cultura che promuova il valore della cittadinanza attiva, responsabile e solidale;
 - sviluppare attività di studio e ricerca scientifica sui temi di comune interesse, previa apposita richiesta comprensiva del progetto di ricerca.
2. L'Università di Verona si impegna a:
 - individuare ed implementare idonee procedure amministrative per la gestione delle immatricolazioni e delle carriere delle studentesse e degli studenti in regime di detenzione presso la casa circondariale di Verona o limitazione della libertà personale;
 - organizzare attività di orientamento, tutorato e stage in favore delle studentesse e degli studenti detenute/i presso la casa circondariale di Verona o in regime di limitazione della libertà;
 - rendere disponibile l'accesso alle risorse documentali cartacee ed elettroniche alle studentesse e agli studenti in regime di detenzione presso la casa circondariale di Verona o

limitazione della libertà, secondo le modalità individuate in accordo con l'Amministrazione penitenziaria;

- tenere in adeguata considerazione i bisogni di studentesse e studenti in regime di detenzione presso la casa circondariale di Verona o limitazione della libertà, che siano anche in condizione di disabilità, con disturbi di apprendimento o in altre situazioni di fragilità. che possano compromettere la qualità e l'efficacia del percorso di studi;
- promuovere la partecipazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria ai corsi di studio e post lauream dell'Ateneo, organizzando inoltre attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento dedicate;
- promuovere, nell'ambito della propria terza missione, iniziative culturali e di sportello informativo per le persone in regime di detenzione presso la casa circondariale di Verona e i soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità, finalizzate alla loro crescita e alla possibilità di comprensione di aspetti diversi della società, delle scienze, della cultura e della legalità;
- sviluppare eventuali studi e/o ricerche sui temi connessi alla condizione delle persone private della libertà o in ambito penitenziario, con l'eventuale coinvolgimento delle persone in regime di detenzione e del personale penitenziario;
- contribuire alla creazione di una cultura diffusa nel territorio sui temi della detenzione e della legalità, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, workshop tematici o altre iniziative culturali;
- nominare un delegato del Rettore per i rapporti con la CNUPP - Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari, al fine di portare avanti progettualità e politiche condivise a livello nazionale in favore delle persone recluse o in misura alternativa alla detenzione.

3. Il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto si impegna a sensibilizzare la Direzione della Casa Circondariale di Verona affinché:

- garantisca la fruizione dei servizi erogati in applicazione del presente Accordo ai detenuti e alle detenute ivi ristretti;
- preveda, organizzi e renda disponibili i locali e le strumentazioni necessarie per rendere effettivo il diritto allo studio avvalendosi, altresì, degli strumenti didattici multimediali e le attività rientranti nel presente accordo, nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti;
- agevoli l'accesso al proprio interno delle persone incaricate di svolgere le attività previste dalle iniziative concordate, ferme restando le necessarie misure di sicurezza previste.

Il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto si impegna altresì, previa richiesta delle Parti, a:

- promuovere presso tutta la popolazione detenuta del distretto l'offerta formativa universitaria dell'Ateneo veronese, indicando specifici interpellati per l'eventuale trasferimento presso la Casa Circondariale di Verona degli interessati;
- promuovere la partecipazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria ai corsi di studio e post lauream dell'Ateneo veronese e alle eventuali attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento dedicate;
- collaborare allo sviluppo di eventuali studi e/o ricerche sui temi connessi alla condizione delle persone private della libertà o in ambito penitenziario, attivando azioni di sensibilizzazione e informazione volte al coinvolgimento delle persone in regime di detenzione e del personale penitenziario;
- contribuire alla creazione di una cultura diffusa nel territorio sui temi della detenzione e della legalità, promuovendo la partecipazione ad eventuali convegni, seminari, workshop tematici o altre iniziative culturali specificatamente organizzati dalle Parti.

4. Il CPIA di Verona si impegna a:

- attivare una rete internet dedicata e strutturata con firewall di massima protezione presso la casa circondariale di Verona;
- prevedere un coordinatore tra il personale docente del CPIA delegato a mantenere i rapporti con l'università e l'utenza in esecuzione penale presso la casa circondariale di Verona;

- garantire il funzionamento dell'hardware installato presso la casa circondariale di Verona in modo adeguato per l'istruzione a distanza;
 - garantire l'orientamento, tra i propri studenti detenuti presso la Casa Circondariale di Verona, delle possibilità di prosecuzione degli studi a livello universitario presso l'Università agli studi di Verona.
5. Il Comune di Verona si impegna a garantire il proprio supporto istituzionale nelle situazioni che ne richiedano l'intervento, da valutarsi di volta in volta.
 6. Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale si impegna a garantire il proprio supporto nelle situazioni che ne richiedano l'intervento.
 7. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia e l'Ufficio di sorveglianza di Verona si impegnano a garantire il proprio supporto istituzionale per favorire l'accesso e la continuità dei percorsi di studio delle persone condannate in esecuzione della pena.
 8. Il Centro per la Giustizia minorile si impegna a garantire il proprio supporto istituzionale nelle situazioni che ne richiedano l'intervento
 9. L'Ufficio di Esecuzione penale esterna si impegna a garantire il proprio supporto istituzionale nelle situazioni e nelle forme che ne richiedano l'intervento.

Art. 4 – Accordi attuativi

1. Le Parti si impegnano a definire attraverso specifici atti e/o accordi attuativi da stipularsi tra i soggetti firmatari ovvero tra uno o più Strutture degli stessi, i tempi, i modi e le risorse necessarie alla realizzazione di ogni attività o iniziativa, nonché gli apporti e gli impegni specifici di ciascuna, inclusi gli eventuali oneri e la disponibilità delle risorse, la previsione delle modalità di copertura e gli aspetti esecutivi, relativi alla proprietà dei risultati, alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, alla rendicontazione.

Art. 5 – Commissione permanente

1. Per l'individuazione, la realizzazione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo è istituita una Commissione permanente composta da uno o più rappresentanti per ciascun soggetto coinvolto, designato dai rispettivi rappresentanti legali.
2. La Commissione:
 - programma e definisce le iniziative comuni come definiti dall'art. 3;
 - individua e ricerca le risorse finanziarie destinate a sostenere la realizzazione dei progetti di volta in volta individuati;
 - monitora e garantisce l'effettivo perseguimento degli obiettivi prefissati;
 - Rendiconta e produce, per i progetti che lo prevedono, apposita documentazione amministrativo-contabile.
 - promuove tutte le iniziative concordate attraverso i canali di comunicazione degli enti coinvolti.

Art. 6 – Durata dell'Accordo

1. Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate fra le Parti per iscritto.
3. Le Parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo PEC con un preavviso di 2 mesi, impegnandosi in ogni caso a concludere le iniziative e i progetti in corso.

Articolo 7 – Proprietà dei risultati

1. La proprietà dei risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo e dei materiali prodotti è delle parti che ne potranno liberamente disporre per le proprie finalità istituzionali facendo esplicito riferimento al presente accordo. La proprietà intellettuale dei risultati propri della ricerca appartiene alle Parti.

Art. 8 – Utilizzo dei loghi

1. Le parti convengono che il presente accordo non dà diritto all'utilizzo dei loghi delle Parti e che qualsiasi loro utilizzo dovrà essere oggetto di specifica e preventiva autorizzazione da parte dei soggetti coinvolti.

Art. 9 – Riservatezza

1. Tutta la documentazione e le informazioni, principalmente di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Art. 10 – Personale, responsabilità, assicurazioni

1. L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
2. Le Parti garantiscono adeguata copertura assicurativa ciascuna al proprio personale e ai propri utenti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo e i relativi accordi attuativi.

Art. 11 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Le Parti si fanno carico, ciascuna per la propria competenza, degli adempimenti relativi alla sicurezza e alla salute dei soggetti coinvolti nell'ambito delle specifiche iniziative ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e nelle modalità operative disciplinate negli articoli precedenti e negli atti e/o accordi attuativi che saranno stipulati ai sensi dell'art. 4

Art. 13 – Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, in misura fissa, ai sensi dell'art. 9, tariffa parte prima, del medesimo DPR.
2. Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, tariffa parte prima, del DPR 642/72, saranno effettuate sull'unico originale elettronico e sono a carico dell'Ateneo.

Art. 14 – Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai regolamenti delle parti contraenti.

FIRMATO DIGITALMENTE IN FORMATO PADES*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii

1. Il Magnifico Rettore dell'Università di Verona, Prof. Pierfrancesco Nocini
2. Il Provveditore reggente del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Triveneto, dott.ssa Maria Milano Franco D'Aragona
3. Il Dirigente reggente del Centro per la Giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, Dott. Antonio Pappalardo
4. Il Dirigente del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA), Prof. Luca Saggioro

